

**REGOLAMENTO AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EDITORIA
AUDIOVISIVA S.R.L. PER LA RIPARTIZIONE DEL COMPENSO PER
COPIA PRIVATA RISCOSSO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 71-*septies* E 71-
octies DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE**

premess

- che mediante la Legge n. 93 del 5 febbraio 1992, è stato introdotto in Italia il cosiddetto "compenso per copia privata", essenzialmente al fine di introdurre un indennizzo, forfetario e indiretto, del pregiudizio che i titolari dei diritti subiscono per effetto delle registrazioni audio e video di materiali protetti in ambito domestico, a favore, per quanto riguarda il compenso per le copie private su supporti videografici, di quattro categorie di soggetti:

- a) gli autori
- b) i produttori originari di opere audiovisive
- c) gli artisti interpreti ed esecutori
- d) i produttori di videogrammi

- che tale legge, e in particolar modo il suo articolo 3, prevedeva che il compenso in questione fosse incassato dalla SIAE, la quale doveva ripartirlo fra le varie categorie interessate, anche tramite le loro associazioni maggiormente rappresentative;

- che tale previsione è stata mantenuta anche dall'art. 71-*octies* della legge sul diritto d'autore, così come introdotto, in sostituzione dell'articolo 3 della Legge 93/92, dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 68;

- che pertanto con riferimento alla categoria dei produttori di videogrammi, Univideo, in qualità di associazione maggiormente rappresentativa, ha operato al

fine di dare esecuzione, nell'interesse della categoria stessa, alla normativa che ha introdotto e regolamentato il compenso per copia privata;

- che a tal fine Univideo a seguito di condivisione con gli Associati in data 27 aprile 2010 ha adottato il Regolamento per la ripartizione del compenso per copia privata che ha esplicitato e formalizzato le regole ed i criteri fino ad allora seguiti in materia;

- che la Assemblea di Univideo, nella sua qualità di associazione maggiormente rappresentativa dei produttori di videogrammi, in data 29 novembre 2013 ha deliberato di trasferire alla Agenzia per lo sviluppo dell'Editoria Audiovisiva S.r.l. (Agenzia) di cui Univideo detiene il 100% del capitale sociale l'attività di ripartizione del compenso per copia privata spettante ai produttori di videogrammi, con ciò conferendo collettivamente all'Agenzia incarico di svolgere detta attività per i propri associati;

- che la Agenzia ha raggiunto un accordo con Siae per la riscossione dei proventi per copia privata spettanti ai produttori di videogrammi a partire dai proventi erogati da Siae a partire dall'1.1.2014 quale che sia l'anno di competenza;

- che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Unione Europea del 18/01/2017 il compenso per copia privata è stato escluso dal campo di applicazione IVA;

- che, a garanzia della trasparenza ed oggettività dei criteri utilizzati dalla Agenzia per la gestione e ripartizione del compenso per copia privata, è opportuno adottare e approvare nelle competenti sedi un Regolamento che espliciti le regole seguite in materia dalla Agenzia, redatto sulla scorta dei Regolamenti precedentemente

adottati da Univideo e da Agenzia e preventivamente approvati dai rispettivi organi decisionali;

tutto ciò premesso viene stabilito quanto segue:

1) Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 5 marzo 2021.

Restano confermate e in ogni caso ratificate le regole seguite da Univideo e dall’Agenzia per la ripartizione e la liquidazione dei Compensi per Copia Privata già effettuate.

2) La Agenzia, società integralmente controllata da Univideo, Associazione maggiormente rappresentativa dei produttori di videogrammi, così come deliberato dalla Assemblea Univideo del 29 novembre 2013, in forza delle sue norme statutarie e dell’accordo intervenuto con la SIAE, svolge l’attività di incasso della quota di spettanza dei produttori di videogrammi del compenso per copia privata e della sua ripartizione tra gli aventi diritto.

3) Ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento vengono fornite le seguenti definizioni:

a) *Anno*: l’anno solare.

b) *Anno di Competenza*: l’anno indicato come tale nelle liquidazioni periodiche del Compenso per Copia Privata dalla SIAE all’Agenzia.

c) *Compenso per Copia Privata*: l’ammontare dei proventi che l’Agenzia ha percepito e continua a percepire dalla SIAE in base a quanto in precedenza previsto dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992n.93 e oggi previsto dagli articoli 71-*septies* e 71-*octies* della legge del 22/4/1941 n. 633(legge sul diritto d’autore).

d) *Produttori di Videogrammi*: i titolari dei diritti di riproduzione home video intendendosi per tali:

(i) i produttori originari di opere audiovisive che svolgono in proprio l'Attività di Produttori di Videogrammi;

(ii) coloro che, avendo ottenuto su licenza il relativo diritto, svolgono direttamente e in proprio l'Attività di Produttori di Videogrammi.

e) *Attività di Produttore di Videogrammi*: si intende la riproduzione materiale, sotto la propria denominazione, anche eventualmente avvalendosi di imprese terze, di un'opera audiovisiva su un supporto analogico o digitale destinato al commercio nel Territorio, assumendo a proprio carico il pagamento dei diritti SIAE (diritti musicali, equo compenso) e gli altri oneri previsti dalla legge a carico dei Produttori di Videogrammi nonché il rischio di impresa editoriale connesso a tale attività.

Non saranno pertanto considerati Produttori di Videogrammi ai fini del presente Regolamento e non avranno quindi titolo ad incassare il Compenso per Copia Privata:

i) i produttori originari di opere audiovisive, qualora non provvedano direttamente all'esercizio dei diritti home video svolgendo in proprio la Attività di Produttore di Videogrammi;

ii) i licenziatari che si limitino a sub licenziare a terzi tali diritti;

iii) i meri duplicatori o replicatori di opere audiovisive su supporti di qualunque tipo;

iiii) quanti si limitino a svolgere, in proprio o per conto di terzi, attività di mera distribuzione di videogrammi.

f) *Videogrammi*: i supporti di qualunque tipo e natura (videocassette VHS, DVD, Blu-Ray ecc.) riproducenti opere audiovisive legittimamente acquisite tra cui in particolare:

- Film di lungo e corto metraggio a soggetto, di animazione o a carattere documentario;
- Film e telefilm per la televisione, serie televisive, di fiction o di animazione;
- Telenovela o soap opera;
- Situation comedy;
- Documentari televisivi o home video;
- Cartoni animati.

In ogni caso sono esclusi i videogrammi riproducenti opere contraffatte o in violazione di norme di legge.

Non sono considerati Videogrammi e non saranno calcolati ai fini della determinazione del Compenso per Copia Privata:

- i) i videogrammi non destinati al commercio o che siano offerti gratuitamente al pubblico nell'ambito di operazioni promozionali, fermo restando che, qualora tali videogrammi siano ceduti per le stesse finalità a terzi da parte di un Produttore di Videogrammi, il corrispettivo netto della cessione sarà calcolato ai fini della determinazione della quota del Compenso per Copia Privata spettante a detto produttore;
- ii) i videogrammi a contenuto musicale (videoclip, videogrammi riproducenti concerti, esecuzioni musicali in genere etc.) pubblicati da imprese aderenti ad una delle associazioni di produttori fonografici operanti in Italia in relazione ai quali il Compenso per Copia Privata viene

corrisposto da Siae tramite dette associazioni essendosene tenuto conto in fase di determinazione delle quote di competenza audio e video;

- iii) i videogiochi di qualunque genere o formato nonché i CD ROM riproducenti opere multimediali.

g) *Territorio*: si intende il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento e non saranno pertanto conteggiate ai fini del calcolo del fatturato dei Produttori di Videogrammi le vendite effettuate al di fuori del Territorio nonché le licenze per lo sfruttamento dei diritti home video al di fuori del Territorio stesso.

4) Il calcolo per la ripartizione tra gli aventi diritto del Compenso per Copia Privata da parte dell'Agenzia avviene sulla base del rapporto percentuale tra il "Valore delle Vendite" (così come di seguito definito) effettuate da ciascuno di essi rispetto alla somma del Valore delle Vendite di tutti gli aventi diritto prese in considerazione ai fini della ripartizione nell'Anno di Competenza (così come definito all'art. 3 lettera b).

5) Ai fini del presente Regolamento il Valore delle Vendite, tenuto conto delle diverse modalità di commercializzazione, viene calcolato con parametri diversi per il c.d. "normal trade" e per le vendite di prodotti in "abbinamento editoriale".

6) Normal Trade

a) per quanto riguarda il "normal trade" il Valore delle Vendite è rappresentato dal fatturato realizzato da ciascun Produttore attraverso la vendita di Videogrammi a rivenditori e dettaglianti nell'ambito del Territorio al netto di sconti e resi nonché dell'IVA; si intende compreso, se del caso, il corrispettivo della cessione di

Videogrammi destinati ad attività promozionale di cui all'art. 3, lettera f- i) che precede, così come risultanti nell'Anno di Competenza ,mentre si intende escluso il valore di eventuali ulteriori prodotti (ad esempio CD, magliette, ecc.)abbinati.

b) Nei casi di vendita diretta da parte del Produttore al consumatore (tramite propri negozi, corrispondenza, partecipazione a Fiere, Internet, ecc.), il Valore delle Vendite sarà determinato dal ricavo realizzato dalla vendita al pubblico dedotta l'IVA, eventuali addebiti di spese e valore di eventuali gadget e la percentuale del 45% quale abbattimento forfettario delle spese di distribuzione al dettaglio;

c) nell'ipotesi eccezionale in cui un Produttore di Videogrammi (identificato come tale ai sensi dell'art. 3, lettera d del Regolamento) conceda in licenza il diritto di riproduzione dei Videogrammi nel Territorio, solo limitatamente ad utilizzi o destinazioni particolari (ad esempio l'inserimento in collane o edizioni speciali o la fornitura di specifiche tipologie di rivenditori non tradizionali) ed a condizione che la qualifica di Produttore di Videogrammi permanga, il Compenso per copia privata sarà ripartito fra licenziante e licenziatario come segue:

i) al licenziante spetterà una quota del Compenso per Copia Privata proporzionale all'ammontare delle royalties o altro compenso equiparabile (flat fee, minimi garantiti etc.) pattuito quale corrispettivo della licenza, al netto dell'IVA. Il fatturato netto così calcolato rappresenterà in questo caso il Valore delle Vendite dichiarato dal licenziante ai fini della ripartizione copia privata.

ii) al licenziatario sarà attribuita una quota del Compenso per Copia Privata proporzionale al suo fatturato netto realizzato attraverso la vendita di Videogrammi a rivenditori e dettaglianti (come indicata all' art. 6 lettera a)

abbattuto del 50%. Il fatturato netto così calcolato rappresenterà - sempre nell'ipotesi eccezionale indicata al punto c) che precede - il Valore delle Vendite dichiarato dal Licenziatario ai fini della ripartizione copia privata.

7) Abbinamenti editoriali

a) Nel caso di cessione su licenza da parte di un produttore di videogrammi (identificato come tale ai sensi dell'art. 3 lettera d del Regolamento) a un editore dei diritti di riproduzione dei Videogrammi per la loro commercializzazione in abbinamento a prodotti editoriali (quotidiani, periodici, libri ecc.) tramite edicola, librerie o altri punti di vendita autorizzati (ad esempio grande distribuzione) il Compenso per copia Privata sarà ripartito fra licenziante e licenziatario come segue:

i) al licenziante, che ai sensi dell'art. 3 lettera d) si qualifichi come Produttore di Videogrammi ma che - limitatamente alla produzione per l'abbinamento editoriale - ne abbia dato licenza a un editore licenziatario - spetterà una quota del Compenso per Copia Privata proporzionale all'ammontare delle royalties o altro compenso equiparabile (flat fee, minimi garantiti etc.) pattuito quale corrispettivo della licenza, al netto dell'IVA. Il fatturato netto così definito rappresenterà il Valore delle Vendite dichiarato dal licenziante ai fini della ripartizione copia privata.

ii) al Produttore Licenziatario sarà attribuita una quota del Compenso per Copia Privata proporzionale al 50% del "Fatturato Convenzionale". L'ammontare di tale Fatturato Convenzionale è rappresentato dal numero di copie effettivamente vendute, al netto dei resi, moltiplicato per il prezzo al pubblico del videogramma abbinato, decurtato di una percentuale del 30% al fine di rendere tale valore omogeneo rispetto al fatturato netto del "normal

trade”. Nel caso di “collezionabili” (ovvero abbinamenti per i quali il prezzo di vendita al pubblico è indiviso tra quello del videogramma e quello del prodotto editoriale) il prezzo da prendere in considerazione al fine della determinazione del “Fatturato Convenzionale “, sarà il prezzo di vendita al pubblico del prodotto diminuito di un importo pari ad Euro 1,50 per ogni unità venduta.

Il valore così determinato rappresenterà il Valore delle Vendite del licenziatario ai fini della ripartizione copia privata.

iii) nel caso che dell’abbinamento editoriale facciano parte, oltre alla pubblicazione a stampa e al videogramma, ulteriori prodotti (ad esempio CD, oggetti, ecc.) il valore documentato di tali ulteriori prodotti va anch’esso dedotto ai fini della determinazione del “Fatturato Convenzionale”.

- b) Nel caso di cessione di videogrammi - prodotti finiti –per la distribuzione in abbinamento editoriale, il Compenso per Copia Privata spetterà per intero al Produttore di Videogrammi e il Valore delle Vendite, calcolato con le deduzioni previste al punto 7 paragrafo a) ii, sarà determinato senza l’abbattimento del 50%. Analogamente, anche nel caso in cui il Produttore dei Videogrammi sia l’Editore medesimo, il Compenso gli spetterà per intero, previ gli abbattimenti previsti al punto 7 paragrafo a) ii .
- 8) L’Agenzia provvederà ad incassare dalla SIAE il Compenso per Copia Privata spettante ai Produttori di Videogrammi nella misura e nei tempi in cui i singoli pagamenti saranno disponibili con riferimento a ciascun Anno di Competenza e depositerà gli importi in questione in un conto intrattenuto presso un primario istituto bancario.

- 9) Ai fini della ripartizione del Compenso per Copia Privata l’Agenzia opererà con l’impegno a mantenere la massima riservatezza e confidenzialità dei dati dei singoli produttori di Videogrammi raccolti nel corso dell’espletamento dell’incarico
- L’Agenzia adotterà per contro criteri di massima trasparenza e pubblicità- anche attraverso il proprio sito web - per i dati in forma aggregata per consentire la verifica della correttezza delle operazioni inerenti al calcolo, e alla ripartizione del Compenso per Copia Privata. A tale riguardo gli aventi diritto avranno facoltà di verificare la correttezza delle ripartizioni effettuate, richiedendo all’Agenzia con un preavviso minimo di 7 giorni lavorativi l’accesso ai dati sulla base dei quali sono state effettuate le ripartizioni. I dati in forma aggregata e la relativa documentazione saranno messi a disposizione di un professionista iscritto all’albo dei Revisori Contabili e tenuto al segreto professionale incaricato per iscritto dall’avente diritto che ha avanzato la richiesta di verifica, nel rispetto delle norme volte ad assicurare la riservatezza.
- 10) Ai fini della ripartizione del Compenso per Copia Privata ciascun avente diritto, sia esso iscritto o meno all’Univideo, dovrà inviare alla Agenzia, debitamente compilata e sottoscritta, la dichiarazione secondo lo schema allegato al presente Regolamento (allegato A), contenente la richiesta di attribuzione della quota spettante del compenso di Copia Privata relativamente a un determinato Anno di Competenza; detta dichiarazione (di seguito la “ Dichiarazione”), dovrà contenere le informazioni occorrenti onde consentire la determinazione della percentuale spettante sul Compenso per Copia Privata maturato in quel medesimo anno. Al fine di assicurare l’uniformità dei dati sulla base dei quali deve essere effettuato il calcolo del valore delle vendite di ciascun avente diritto, nello schema di

Dichiarazione, sono indicati i parametri e i criteri che dovranno essere seguiti nella compilazione della Dichiarazione.

I Produttori non associati ad Univideo dovranno inoltre allegare alla Dichiarazione, salvo non vi abbiano già provveduto precedentemente in occasione di altra dichiarazione, la lettera di incarico all'Agenzia per l'incasso e la ripartizione delle quote dei proventi di copia privata a loro spettanti, come da facsimile disponibile sul sito www.agenziasrl.org.

Unitamente alla Dichiarazione debitamente compilata ciascun Produttore dovrà inviare alla Agenzia relativamente allo stesso Anno di Competenza il bilancio di riferimento debitamente approvato e/o certificato con la relativa nota integrativa. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare il Produttore dovrà inviare alla Agenzia l'ultimo bilancio approvato unitamente alla certificazione dei fatturati maturati nell'Anno di Competenza cui si riferisce la Dichiarazione, fermo restando l'obbligo di inviare il bilancio successivo approvato e/o certificato con la relativa nota integrativa non appena disponibile.

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata all'Agenzia entro il termine perentorio del 31 luglio dell'anno successivo a quello di competenza.

- 11) La Agenzia, una volta ricevuta dagli aventi diritto la Dichiarazione e la documentazione relativa, avrà facoltà di richiedere chiarimenti e/o ulteriore documentazione, incluse copie di contratti, nonché di effettuare o far effettuare gli opportuni controlli e/o audit anche nei luoghi ove il Produttore tenga la documentazione rilevante.

Inoltre potranno essere effettuati controlli e/o audit anche a campione anche dopo avvenuta la ripartizione e/o liquidazione.

I controlli e/o gli Audit verranno effettuati nel massimo rispetto degli aventi diritto e con impegno alla riservatezza da parte dell’Agenzia in merito ai dati che da tali verifiche emergeranno.

Qualora l’audit dovesse rivelare errore superiore al 5%, tutti i relativi costi saranno a carico del controllato. In tal caso il soggetto interessato subirà altri due audit nei due anni successivi con i relativi costi a carico del controllato.

Resta, inoltre, inteso che, in caso di rifiuto a fornire la documentazione richiesta o a consentire l’effettuazione degli audit, o, qualora la documentazione fornita fosse lacunosa, inadeguata o manifestamente alterata o contraffatta l’Agenzia potrà sospendere i pagamenti a favore del Produttore richiedente o chiedere la restituzione delle somme già pagate, eventualmente disponendone la compensazione con pagamenti da effettuare.

- 12) L’Agenzia, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, aver ottenuto i chiarimenti richiesti e se del caso effettuato i controlli e/o audit di cui all’art.11) che precede, provvederà ad effettuare i relativi calcoli e ripartizioni e a comunicare a ciascun Produttore l’ammontare della quota del Compenso per copia privata spettantegli nell’anno di riferimento, invitandolo a emettere documento fiscale idoneo per il relativo importo nei confronti dell’Agenzia.

Tale comunicazione sarà inviata agli aventi diritto di regola e salvo giustificati motivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di competenza.

L’Agenzia, una volta ricevuta da ciascun avente diritto il relativo documento fiscale e verificatane la conformità ai calcoli effettuati ed ai dati comunicati, provvederà al relativo pagamento.

13) Il Compenso per Copia Privata versato dalla Siae all’Agenzia per ciascun anno di competenza sarà ripartito tra gli aventi diritto che abbiano fatto pervenire all’Agenzia la Dichiarazione di cui all’ art. 10, in misura pari all’ 93%.

Il restante 7% verrà invece accantonato dall’Agenzia quale fondo (“Fondo di riserva”) per fare fronte alle eventuali richieste tardive (come definite all’art. 15 che segue) di Compenso per Copia Privata relativamente a tale Anno.

14) Sulle somme versate dalla SIAE all’Agenzia a titolo di copia privata l’Agenzia trattiene una percentuale a titolo di commissione di incasso e di rimborso delle spese sostenute per la gestione, custodia e ripartizione di detto compenso, nonché delle spese sostenute per l’effettuazione dei controlli e audit e per garantire la effettività dei diritti riconosciuti ai Produttori di Videogrammi in ordine al Compenso per Copia Privata. Tale commissione è forfettariamente determinata in una percentuale pari al 10%.

Sulle somme versate all’Agenzia dalla SIAE a partire dal 18/1/2017, indipendentemente dall’anno di competenza delle stesse, la percentuale della commissione di cui sopra sarà calcolata sull’importo di volta in volta effettivamente ripartito a favore di ciascun avente diritto. Per il relativo importo, l’Agenzia emetterà al momento della ripartizione fattura soggetta ad IVA il cui importo sarà compensato con il pagamento delle somme dovute agli aventi diritto.

Sulle somme versate all’Agenzia dalla SIAE sino a tutto il 17/1/2017 la commissione di incasso di cui sopra è stata trattenuta direttamente, prima della ripartizione agli aventi diritto, dalle somme incassate. La ripartizione dei compensi agli aventi diritto, così come l’accantonamento per “Fondo Riserva” di cui all’art.

13 che precede, è stata quindi effettuata sull'importo incassato già al netto della trattenuta.

Naturalmente detta commissione non verrà fatturata né trattenuta con riferimento alla liquidazione di somme relative a pagamenti effettuati da SIAE all'Agenzia precedentemente al 18/01/2017 essendosene già tenuto conto al momento dell'incasso dalla SIAE.

- 15) Entro il 30 giugno di ogni anno tutti gli aventi diritto che non abbiano inviato entro i termini previsti le dichiarazioni riguardanti anni di competenza pregressi, potranno fare pervenire all'Agenzia le eventuali richieste "tardive" afferenti gli anni anteriori, purché nei limiti della prescrizione di legge. Tali richieste "tardive" dovranno essere accompagnate dalla Dichiarazione relativa a ciascuno degli anni di competenza e dalla documentazione prevista dall'art. 10) che precede. La Agenzia potrà richiedere le informazioni e ulteriore documentazione ed effettuare le verifiche di cui all'art. 11) che precede.

Una volta completate tali verifiche la Agenzia provvederà a effettuare i relativi calcoli e ripartizioni attingendo al Fondo di Riserva relativo all' Anno di Competenza cui si riferiscono le dichiarazioni in questione sino a concorrenza massima del 50% del Fondo di tale anno. Ove le richieste tardive pervenute ammontassero ad importi superiori al 50% del Fondo di Riserva, le ripartizioni verranno effettuate proporzionalmente tra i richiedenti compatibilmente con la liquidità disponibile nel Fondo relativamente all' Anno di Competenza.

Qualora il Fondo di Riserva dell'Anno di Competenza non fosse comunque sufficiente per la liquidazione delle somme riconosciute come spettanti ai sensi del presente articolo, l'Agenzia provvederà a coprire la differenza mediante ripetizione

delle somme già liquidate agli aventi diritto, in misura tra loro proporzionale e nei limiti del fabbisogno effettivo, relativamente all'Anno in questione. Ove possibile, la ripetizione avverrà mediante compensazione con eventuali liquidazioni successivamente dovute agli stessi aventi diritto

16) Le somme accantonate nel Fondo di Riserva relativo a ciascun Anno e non utilizzate ai sensi dell'art.15 che precede saranno liquidate definitivamente alla scadenza del termine di prescrizione del diritto a favore dei soggetti aventi diritto con riferimento a tale Anno. Gli interessi che matureranno sul conto bancario dedicato dovranno essere calcolati anno per anno e attribuiti secondo il criterio di competenza; essi concorreranno a costituire l'ammontare del Compenso per Copia Privata e saranno ripartiti a favore degli aventi diritto.

A tale fine l'Agenzia provvederà ad inviare a ciascun avente diritto per l'Anno in questione la comunicazione delle somme a lui spettanti sul Fondo di Riserva. Decorsi 12 mesi dall'invio di tale comunicazione senza che il destinatario, o il suo legittimo avente causa, reclami le somme di sua spettanza inviando il relativo documento fiscale, tali somme saranno accantonate in un Fondo le cui modalità di utilizzo saranno deliberate dall'Assemblea.

17)Le eventuali somme versate dalla SIAE all'Agenzia a titolo di Compenso per Copia Privata e relative ad un Anno di Competenza anteriore a a quelli per cui è già stata effettuata la liquidazione saranno ripartite a favore dei soggetti aventi diritto relativamente all'Anno di Competenza cui tali somme si riferiscono. Anche a tali ripartizioni straordinarie si applicheranno, ove possibile, le regole e i criteri previsti dal presente Regolamento.

- 18) L’Agenzia avrà facoltà di compensare in tutto o in parte le somme dovute a titolo di copia privata ai sensi del presente Regolamento con eventuali importi dovuti all’Agenzia a qualsiasi titolo.
- 19) Eventuali modifiche al Regolamento dovranno essere deliberate dall’assemblea dell’Agenzia e preventivamente approvate dagli organi di Univideo. L’Agenzia provvede a dare adeguata pubblicità al presente Regolamento e ad eventuali modifiche mediante pubblicazione dello stesso sul sito web.
- 20) Ogni controversia che dovesse sorgere fra i Produttori di Videogrammi aventi diritto o fra l’Agenzia e un Produttore di Videogrammi avente diritto in relazione all’applicazione del presente Regolamento sarà obbligatoriamente devoluta a un Conciliatore scelto di comune accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio di Conciliazione adottato dalla Camera Arbitrale di Milano, anche per quanto riguarda la nomina del Conciliatore, ove le parti non trovino un accordo al riguardo.
- Ove la conciliazione non riesca il medesimo Conciliatore assumerà la funzione di Arbitro Unico nel corso di un arbitrato irrituale e di equità che si svolgerà fra le parti interessate secondo le regole fissate nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano.

Allegato A al Regolamento

Bozza della richiesta/dichiarazione da compilare su carta intestata dell'impresa richiedente e da sottoscrivere in ogni pagina

Spettabile
Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva S.r.l.
Presso Studio Sironi
Viale Tunisia, 38
20124 Milano

Il sottoscritto..... in qualità di rappresentante legale (o procuratore) della Società.....con sede inVia.....Partita IVA.....

chiede

la corresponsione della quota di ripartizione spettante alla scrivente Società per l'anno di competenza_____ ai sensi e per gli effetti della Legge n. 93 del 5 Febbraio 1992 e successive modifiche e del Decreto Legislativo 68 del 9 Aprile 2003 con ciò conferendovi incarico alla riscossione e ripartizione dei proventi di copia privata spettanti ai produttori di videogrammi

dichiara

- 1) di aver preso visione e di accettare integralmente i criteri stabiliti dall'Agenzia nel "Regolamento per la Ripartizione del compenso per copia privata riscosso ai sensi degli articoli 71-septies e 71-octies della legge sul Diritto d'autore" approvato dall'Assemblea Univideo del 29 Novembre 2013 e successive modifiche (così come pubblicate nelle versioni aggiornate sul sito www.agenziasrl.org);
- 2) che la presente dichiarazione viene rilasciata sotto la propria diretta responsabilità e nella consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali conseguenti previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false e mendaci;
- 3) di essere a conoscenza della circostanza che il pagamento degli importi di compensi copia privata relativi all'anno che risultassero di sua spettanza sarà subordinato alla sottoscrizione della lettera di manleva da rilasciare a favore della Agenzia e di Siae come da fac-simile consultabile sul sito www.agenziasrl.org;
- 4) che il **Valore del Fatturato Totale** valido ai fini della ripartizione sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento per l'anno di competenza è pari ad **Euro**.....
così suddiviso:
Totale Valore Fatturato Normal Trade (pag. 3 seguente) €
Totale Valore Fatturato Abbinamenti Editoriali (pag. 4 seguente) €
- 5) di aver preso visione dell'informativa Privacy in calce al presente atto e di impegnarsi a comunicarla ai dipendenti, funzioni aziendali, collaboratori e referenti della Società che rappresento e che interagiranno con i Contitolari del trattamento nello svolgimento delle finalità di cui al paragrafo 2 della predetta informativa.

A completamento della presente richiesta si allegano i seguenti documenti (sbarrare la casella corrispondente):

Bilancio/i approvato e/o certificato/i relativo/i all'anno di competenza della presente richiesta) con le relative note integrative

Copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio *(solo aziende non associate all'Univideo che non l'abbiano già inviato in precedenza)*

Lettera di incarico ad Agenzia *(solo aziende non associate all'Univideo che non l'abbiano già conferito in precedenza)*

..... *(eventuale altra documentazione ritenuta utile)*

Il sottoscritto autorizza altresì l'Agenzia e gli eventuali professionisti da questa incaricati, alla verifica e/o audit dei dati comunicati (anche successivamente all'avvenuta ripartizione) e si impegna a fornire ogni ulteriore documentazione, incluse copie di contratti, nonché i tracciati contabili, che dovessero essergli richiesti.

(Il Legale Rappresentante)

(timbro e firma)

Allegata Informativa Privacy debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Azienda

NORMAL TRADE (art. 6)

- 1 VALORE DELLE VENDITE DEL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI (art. 6a) (*)**
Fatturato Netto a Rivenditori/dettaglianti
- propria distribuzione - €(a)
- attraverso meri distributori (vendita e logistica) totale € (b)
come da dettaglio:
distributore €
distributore €
- 2 VALORE DELLE VENDITE DIRETTE DEL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI
AL CONSUMATORE (tramite propri negozi, propria piattaforma
Mailing, fiere, ecc.) (art. 6b)** € (c)
- 3 CORRISPETTIVI DEL LICENZIANTE (PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI)
AD ALTRO PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI PER UTILIZZI/DESTINAZIONI
PARTICOLARI (art. 6c i)** €(d)
(Nominativo Licenziatari
.....)
- 4 VALORE DELLE VENDITE DEL LICENZIATARIO SU LIMITATA LICENZA
DEL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI PER UTILIZZI/DESTINAZIONI
PARTICOLARI (art. 6c ii)** €(e)
(Nominativo Licenzianti
.....)
- 5 ALTRO (da specificare)** €
(f)

TOTALE VALORE DELLE VENDITE NORMAL TRADE €
=====

Dichiarazione solo ai fini dei controlli incrociati con altri dichiaranti diritto al compenso C.P.(sbarrare lo spazio sottostante e non compilare, nel caso di non effettuazione di alcuna distribuzione per conto terzi):

Si attesta di aver distribuito (solo vendita e logistica) videogrammi delle seguenti imprese realizzando i fatturati rispettivamente indicati:

..... fatturato netto € (a)
..... fatturato netto € (a)
..... fatturato netto € (a)
..... fatturato netto € (a)
..... fatturato netto € (a)

(*) Esclusi: vendite di videogrammi meramente distribuiti, export, IVA

(a) Il proprio fatturato al netto di Resi, Sconti e abbuoni, gadget abbinati ai videogrammi

(b) Fatturato netto (come sopra) realizzato dal proprio distributore

(c) 55% degli incassi netti di IVA, addebiti spese, valore eventuali gadget, ecc.

(d) Corrispettivi (royalty, minimi garantiti, flat fee) a fronte della licenza concessa

(e) 50% del fatturato netto del Produttore Licenziatario. Esclusi i videogrammi destinati a operazioni promozionali con cessione gratuita al consumo.

(timbro e firma)

VENDITE IN ABBINAMENTO EDITORIALE (art. 7)

Cessioni su licenza da parte di un Produttore di videogrammi – come identificato all'art 3 d - a un Editore dei diritti di produzione e vendita dei videogrammi in abbinamento editoriale (art. 7a)

- 1) VALORE DELLE VENDITE DEL LICENZIANTE (art. 7a i) €(A)
(Nominativi dei Licenziatari :
.....)
- 2) VALORE DELLE VENDITE DELL'EDITORE LICENZIATARIO (7a ii) € (B)
(Nominativi dei Licenzianti:
.....
.....)

Cessioni di videogrammi (prodotti finiti) da un Produttore di videogrammi a un Editore per la distribuzione in abbinamento editoriale (art 7b)

- 3) VALORE DELLE VENDITE DEL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI €(C)
- 4) ALTRO (da specificare) €(D)

TOTALE VALORE DELLE VENDITE IN ABBINAMENTO EDITORIALE

€

=====

(A) Corrispettivi (royalty, minimi garantiti, flat fee) a fronte della licenza concessa

(B) "fatturato convenzionale" determinato come segue:
copie effettivamente vendute x prezzo al pubblico x 70% x 50%

(C) "fatturato convenzionale" determinato come segue:
copie effettivamente vendute x prezzo al pubblico x 70%

(timbro e firma)